

COMUNE DI BRACIGLIANO
Provincia di Salerno
Copia verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 11 del 30/03/2007.

Registro Pubblicazioni n. 329 del 05/04/2007

OGGETTO: approvazione regolamento comunale per la disciplina dell'addizionale IRPEF.

L'anno duemilasette il giorno 30 del mese di marzo alle ore 19,30 nella Sede Municipale convocata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e nome	Presente	Assente	Cognome e nome	Presente	Assente
ALBANO Ferdinando	X		MOCCIA Domenico	X	
ALIBERTI Vittorio		X	NASTI Biondo	X	
ANGRISANI Franco	X		RESCIGNO Antonio	X	
BASILE Luigi	X		ALBANO Giuseppe		X
CORVINO Giovanni	X		BASILE Alfonso	X	
DANIELE Alfonsina		X	BOTTA Gennaro	X	
DE CARO Matteo		X	GRIMALDI Giovanni	X	
DE LEO Agostino		X	SINISCALCHI Terigi		X
FERRENTINO Alfredo		X			

Il signor Antonio Rescigno assume la presidenza e constatata la presenza del numero legale degli intervenuti invita il Consiglio a trattare il presente argomento iscritto all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 267/2000 partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario comunale dott.ssa Beatrice Granese.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una *addizionale comunale* all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191

e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«3. 1 comuni, con regolamento adottato ai sensi *dell'articolo 52 del* decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive *modificazioni*, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione *dell'addizionale di cui al* comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del *Dipartimento per le politiche fiscali* dei Ministero *dell'economia e delle finanze* 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della *deliberazione* decorre dalla data di *pubblicazione nel predetto* sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La *deliberazione può essere* adottata dai comuni *anche in mancanza dei decreti di cui al* comma 2»;

Visto l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

«143. A decorrere *dall'anno di imposta* 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato *direttamente ai comuni di riferimento*, attraverso apposito *codice tributo assegnato a* ciascun comune. A tal *fine*, con decreto dei *Ministro dell'economia e delle finanze*, da adottare *entro centottanta giorni* dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono *definite le* modalità di attuazione del presente comma».

Visto l'art. 52 dei D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale,;

Visto l'art. 7 dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

I. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia *adottano regolamenti* nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni *e degli organismi di* partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle *funzioni.*»

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 30/11/2006 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 è stato differito al 31/3/2007.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 dei D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso sul regolamento dalla Commissione Statuto e Regolamenti Comunali in data 05/3/2007.

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 10, Votanti n. 10, Voti favorevoli n. 10,

D E L I B E R A

1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il «Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.» che consta di n. 8 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

2) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, dei T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti favorevoli 10, resi con successiva votazione nei modi e forme di legge, il presente provvedimento viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, dei D.Lgs.n.267/2000.

Addi 05 marzo 2007, alle ore 8,30, previa convocazione disposta dal Presidente della Commissione, Agostino De Leo, in data 01/03/2007. si è riunita nella sala giunta la Commissione Statuto e Regolamenti comunali.

Sono presenti il Presidente ed il consigliere Gennaro Botta.

Partecipa alla riunione con funzione di verbalizzante il segretario comunale.

Il Presidente informa che gli argomenti all'attenzione della Commissione sono i seguenti:

Modifica Regolamento C.O.S.A.P.;

Approvazione Regolamento sull'applicazione dell'addizionale IRPEF;

Modifica Regolamento di Polizia mortuaria per adeguamento alla L.R. 20/2006.

Il Presidente, verificata la regolarità della seduta, in relazione al primo punto, vista la mancanza di un'area mercatale idonea allo svolgimento del mercato rionale, propone la modifica dell'art.23 del Regolamento, precisando che il punto 4) deve intendersi come - 50% della tariffa attualmente in vigore.

Per quanto attiene al 2° punto all'O.d.g. si approva integralmente il Regolamento tipo che disciplina la compartecipazione all'addizionale IRPEF.

In relazione all'ultimo punto si prende atto della necessità dell'adeguamento dell'attuale Regolamento alle previsioni di cui alla L.R. n. 210/9006. Viene precisato che il Comune, in caso di eventuali richieste di cremazione, non si obbliga in alcun modo alla esecuzione rinviando la stessa agli eventuali richiedenti.

Comune di Bracigliano
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F**

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto dei regolamento.	5	Rinvio dinamico.
2	Determinazione dell'aliquota.	6	Tutela dei dati personali.
3	Disciplina della riscossione.	7	Rinvio ad altre disposizioni.
4	Pubblicità del regolamento e degli atti.	8	Entrata in vigore dei regolamento.

Art. 1

Oggetto del regolamento

I. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, dei D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

I. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 dei D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Bracigliano, con decorrenza dal 10 gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,20 punti percentuali.

Art. 3

Disciplina della riscossione

I. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 4

Pubblicità del regolamento e degli atti

I. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 5

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6

Tutela dei dati personali

I. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 7

Rinvio ad altre disposizioni

I. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8

Entrata in vigore

I. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.